



Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

del 23 dicembre 2024

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge dell'11 dicembre 2009¹
sulla promozione della cultura,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *patrimonio culturale immateriale*: tradizioni e prassi viventi tramandate di generazione in generazione che conferiscono a una comunità un senso d'identità e continuità; il patrimonio culturale immateriale può manifestarsi segnatamente nei seguenti ambiti:
 1. tradizioni ed espressioni orali,
 2. arti dello spettacolo,
 3. consuetudini sociali, eventi rituali e festivi,
 4. cognizioni e prassi relative alla natura e all'universo,
 5. artigianato tradizionale;
- b. *salvaguardia*: misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione e il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale.

Art. 2 Obiettivi di promozione

Il sostegno di organizzazioni e progetti nell'ambito del patrimonio culturale immateriale ha lo scopo di contribuire all'attuazione della Convenzione del 17 ottobre 2003²

RS 442.125.2

¹ RS 442.1

² RS 0.440.6

per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare con le priorità seguenti:

- a. promozione della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare attraverso forme aperte e inclusive di mantenimento delle tradizioni;
- b. interconnessione e apprezzamento dell'artigianato tradizionale e trasmissione di conoscenze e competenze, in particolare sotto l'aspetto della sostenibilità;
- c. promozione di condizioni quadro adeguate per l'impiego del volontariato nell'ambito del patrimonio culturale immateriale.

Art. 3 Ambiti di promozione e principi

¹ La Confederazione può sostenere organizzazioni con contributi d'esercizio e progetti con contributi a progetti nonché realizzare progetti propri.

² Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

³ La promozione secondo la presente ordinanza è sussidiaria ad altre disposizioni di sovvenzionamento da parte della Confederazione in ambito culturale.

⁴ I beneficiari di aiuti finanziari devono impegnarsi a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e della retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.

Sezione 2: Requisiti di promozione

Art. 4 Requisiti di promozione per le organizzazioni

¹ La Confederazione può sostenere organizzazioni che:

- a. sono d'importanza nazionale e s'impegnano per la salvaguardia di uno o più ambiti del patrimonio culturale immateriale di cui all'articolo 1 lettera a; o
- b. contribuiscono direttamente alla salvaguardia di una tradizione iscritta dalla Svizzera nelle liste del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

² Per usufruire di un sostegno, le organizzazioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. non sono a scopo di lucro;
- b. dispongono di una situazione finanziaria adeguata per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 5 Requisiti di promozione per i progetti

Per usufruire di un sostegno, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. contribuiscono alla salvaguardia di una tradizione iscritta nella Lista delle tradizioni viventi in Svizzera;

- b. sono attuati in collaborazione con gli enti promotori del patrimonio culturale immateriale e sono rilevanti per tali enti;
- c. non sono a scopo di lucro;
- d. sono scientificamente fondati;
- e. dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata.

Sezione 3: Criteri di promozione

Art. 6 Criteri di promozione per le organizzazioni

L'Ufficio federale della cultura (UFC) valuta le organizzazioni in base ai seguenti criteri:

- a. qualità ed entità delle prestazioni fornite o delle misure di salvaguardia attuate per raggiungere gli obiettivi di promozione;
- b. importanza e rappresentatività dell'organizzazione nei rispettivi ambiti o tradizioni.

Art. 7 Criteri di promozione per i progetti

L'UFC valuta i progetti in base ai seguenti criteri:

- a. chiarezza e plausibilità del piano progettuale;
- b. qualità contenutistica e specialistica del progetto.

Sezione 4: Calcolo degli aiuti finanziari

Art. 8 Calcolo dei contributi d'esercizio

¹ I contributi d'esercizio alle organizzazioni ammontano al massimo al 50 per cento dei costi operativi correnti sostenuti da un'organizzazione per fornire le proprie prestazioni volte a raggiungere gli obiettivi di promozione.

² Il volontariato può essere computato come prestazione propria fino al 10 per cento dei costi operativi correnti.

Art. 9 Calcolo dei contributi a progetti

¹ I contributi a progetti ammontano al massimo al 50 per cento dei costi di un progetto.

² Il volontariato può essere computato come prestazione propria per al massimo il 10 per cento dei costi complessivi.

³ I contributi possono essere concessi in forma di garanzie di deficit.

Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 10 Procedura

¹ L'UFC decide circa l'erogazione degli aiuti finanziari.

² Le richieste di aiuti finanziari vanno inoltrate all'UFC.

³ Per l'assegnazione degli aiuti finanziari l'UFC ha la facoltà di indire dei bandi di concorso. Nei bandi può stabilire una priorità tematica. Tale priorità tematica e i termini per la presentazione delle richieste sono indicati nel bando di concorso.

⁴ Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie in merito ai criteri di promozione.

⁵ L'UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari di aiuti finanziari. Il contratto stabilisce in particolare l'ammontare dei contributi e le prestazioni da fornire.

Art. 11 Ordine di priorità

È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Art. 12 Oneri

I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:

- a. rendere noto il sostegno concesso dall'UFC;
- b. fornire all'UFC tutte le informazioni necessarie sui progetti sostenuti;
- c. comunicare senza indugio all'UFC cambiamenti sostanziali nei progetti sostenuti;
- d. presentare all'UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.

23 dicembre 2024

Dipartimento federale dell'interno:
Elisabeth Baume-Schneider